



# **Ministero della Salute**

**Ufficio Legislativo**

**Ufficio Rapporti Parlamento**

Senato della Repubblica

12<sup>a</sup> Commissione “Igiene e Salute”

seduta del 15 gennaio 2020, ore 11.00

---

svolgimento dell'interrogazione parlamentare n. 3-01099 della Sen.

Paola Boldrini ed altri.

In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, come evidenziato nell'atto ispettivo, la soppressione del punto G, dell'Appendice II – articolo 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, avvenuta per effetto dell'emanazione del DPR 10 luglio 2017, n. 139, (Regolamento che ha appunto modificato l'Appendice II – articolo 320, Titolo IV), ha determinato che non sussiste più l'obbligo, per i soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, di effettuare le visite sanitarie per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida presso una delle Commissioni Mediche Locali di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

Resta peraltro fermo il fatto che il giudizio concernente le idoneità psicofisiche del conducente venga - in ogni caso – demandato alla Commissione Medica Locale, qualora le generali condizioni del singolo soggetto, affetto da gravi malattie del sangue, determinino la necessità che l'accertamento in questione venga espletato da un organo collegiale, in base a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d), del citato d. lgs. n. 285/1992.

In base a detta norma, infatti, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici dei soggetti per i quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia insorgere, nei medici competenti ai sensi del comma 2 dello stesso art. 119, dubbi sulla idoneità e la sicurezza alla guida, viene effettuato dalle Commissioni Mediche Locali.

Tanto premesso, desidero sottolineare che il Ministero della salute da sempre condivide e sostiene le proposte di modifica relative al Codice della Strada, rivolte ad alleggerire il “carico burocratico” ai fini del rilascio della patente di guida a vantaggio dei pazienti affetti da malattie del sangue, accogliendo le istanze pervenute dalle Associazioni di detti pazienti, offrendo il proprio contributo per consentire le opportune modifiche al DPR 10 luglio 2017, n. 139.

Per quanto riguarda il “blocco procedurale” segnalato nell'atto ispettivo, in base a quanto di conoscenza del Ministero della salute, esso risulta scaturire da problematiche di natura meramente tecnica ed informatica, evidenziate presso alcuni Uffici della Motorizzazione Civile dislocati nel territorio nazionale, mentre le Commissioni Mediche Locali non hanno in effetti la possibilità di agire per sbloccare il sistema informatico.

Per completezza, occorre tuttavia ricordare che il paziente affetto da malattie del sangue, ora non più tenuto a recarsi dalle Commissioni Mediche Locali ai sensi del DPR 10 luglio 2017, n. 139, qualora sia affetto da patologie concomitanti, laddove previsto dal Codice della Strada deve comunque recarsi in sede di Commissione Medica Locale per ottenere il rilascio della patente di guida.

Da ultimo, e nel rispetto dei profili di competenza delle Regioni, sarà mia cura comunicare alla Regioni il problema in esame affinché si possano avviare le misure idonee a risolverlo.